

## **DETERMINAZIONE N. 12 del 2020**

Lucca, li 01.06.2020

**Prot. n.429/2020**

**OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DPO/RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) ED ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY PER CONTO DI LUCCA HOLDING S.P.A – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016. – RINNOVO DI 1 ANNO.**

**CIG N. Z0A27F71D6**

*Il sottoscrittodott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;*

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- Nel mese di aprile 2019 è stato approvato il Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che innova la normativa relativa al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Tale Regolamento all'art. 37 prevede, tra l'altro, che “*il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati?*” (Data Protection Officer) e tale designazione è richiesta ogni qualvolta il trattamento viene effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- LH è qualificabile come impresa pubblica in quanto interamente controllata dal Comune di Lucca;
- Con determinazione n. 22 del 2019 (prot. LH n.453/2019 agli atti del fascicolo d'ufficio) a seguito di procedura a mezzo piattaforma START, è stato affidato direttamente il servizio di consulenza di cui all'oggetto all'Avv. Alessandro Mosti, per un corrispettivo pari ad Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA per il periodo di un anno;

## **DETERMINAZIONE N. 12 del 2020**

- Nell'offerta presentata dall'Avv. Mosti veniva precisato che l'attività consisterà in:
  - Assistenza e rappresentanza del Cliente in tutte le attività necessarie per l'adeguamento al Regolamento europeo in materia di Privacy. In particolare, l'attività del professionista consisterà nelle attività indicate nella comunicazione emessa da Lucca Holding in data 20 marzo 2019 prot. N. 359/2019;
  - Tali attività saranno svolte mediante:
    - Incontri e audit in azienda;
    - Attività di front office e back office;
    - Report finale consistente in un insieme di regole comportamentali che devono essere adottate dall'ente e che consentono, da un lato, di adeguarsi alla normativa privacy, dall'altro, di individuare con esattezza la persona fisica che ha dato corso ad una condotta illegittima;
- L'Avv. Mosti ha svolto inoltre la funzione di DPO per Lucca Holding S.p.A., per l'intero periodo di un anno, aggiornando le procedure interne in materia di privacy, rapportandosi con i dipendenti e realizzando anche appositi riunioni/corsi di formazione per il personale, pertanto si ritiene che il grado di soddisfazione relativo al servizio svolto è più che positivo e non ha dato adito a reclami né ad applicazioni di penali nel corso del periodo contrattuale;
- Considerato il periodo relativo all'emergenza Covid 19, che non ha permesso alla società di poter lavorare in modo continuativo, si è ritenuto di non procedere ad una nuova ricerca di mercato, per il servizio di cui all'oggetto;
- Inoltre visto il grado di soddisfazione dell'attività svolta da parte dell'avv. Mosti, considerato che tale attività debba basarsi anche su di un rapporto di fiducia, con nota del 29.04.2020 (prot. LH N. 345/2020 agli atti del fascicolo d'ufficio) si è ritenuto di richiedere un'offerta allo stesso professionista, per lo svolgimento dell'attività di RPD (Responsabile Protezione Dati);
- Con PEC del 8.05.2020 (prot. LH n. 357/2020 agli atti del fascicolo d'ufficio) l'Avv. Mosti ha confermato di poter svolgere l'incarico di DPO per LH SPA ad un importo annuo di Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA;

## DETERMINAZIONE N. 12 del 2020

- Si ritiene di poter prevedere anche eventuale periodo di “proroga tecnica” di 6 mesi al massimo al fine di procedere con una nuova procedura di affidamento;
- Poichè si tratta di un rinnovo relativo alla stessa tipologia di incarico, per il quale viene confermato anche lo stesso periodo di durata, che il precedente incarico è stato affidato tramite modalità telematica, si è ritenuto corretto mantenere lo stesso “CIG” (codice identificativo gara) acquisito in origine;
- Con tale rinnovo l’importo totale dell’appalto in oggetto (considerato anche il periodo di proroga tecnica) viene ad essere superiore ad Euro 5.000,00 oltre IVA, pertanto gli uffici procederanno al controllo sull’assenza di violazioni gravi – definitivamente accertate – rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ai sensi dell’art. 80, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice appalti);
- Tale maggior importo non altera comunque la procedura utilizzata per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio di consulenza di cui all’oggetto;
- **L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016** prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- In base al *“Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad euro 40.000,00 oltre IVA”* di LH SPA (ultima modifica approvata con determinazione n. 40 del 29/11/2019) è previsto che la S.A. (Stazione Appaltante) proceda per *“per la soglia di importo compresa tra **Euro 1.000,00 ed euro 11.999,99** attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato. L’affidamento deve risultare da una determina dell’Amministratore Unico.”* [art. 5, comma 4 lett.b)];
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. diretto e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare

## **DETERMINAZIONE N. 12 del 2020**

l'affidatario, dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;

- Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella dott.ssa *Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 dlgs. n. 50/2016 (prot. LH n.407/2020 del 26.05.2020 agli atti del fascicolo d'ufficio);

*visto quanto in premessa:*

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di rinnovare per un nuovo anno, più l'eventuale periodo di proroga tecnica di 6 mesi, l'incarico professionale di cui all'oggetto all'Avv. Alessandro Mosti, con Studio in Massa, viale Massa Avenza n.38/B P.IVA: 02009820461, per un compenso annuo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e CPA;
2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura, di procedere con le comunicazioni del caso al professionista incaricato.

L'Amministratore Unico  
*F.to Dott. Claudio Del Prete*